

La Corte dei conti impone una tripla rete di protezione

di Gianni Trovati

Prima di sottoscrivere uno swap, il Comune deve assicurarsi con il massimo rigore che il contratto mostri «elementi, oggettivi» sulla sua convenienza. Ma questa "ragionevole certezza" dell'ente non basta: l'invio dei contratti al Tesoro, previsto dalla Finanziaria 2007, in sé non è sufficiente a considerare libera la strada verso la firma, perché prima deve passare un tempo «adeguato» per la valutazione di via XX settembre, trascorso il quale (con una sorta di "silenzio assenso" che forse andrebbe specificato per legge) si può procedere alla stipula. E le tutele devono trovare riscontri puntuali nel bilancio, in cui van-no previsti stanziamenti ad hoc per coprire i flussi generati dal contratto: le previsioni di entra-taper gli eventuali miglioramenti (da considerare plusvalenze) vanno iscritte al Titolo IV (entrate da trasferimenti di capita-le, non utilizzabili per la spesa corrente), mentre i riflessi negativi sono da imputare al Titolo I (spese correnti); la copertura va garantita vincolando una parte delle entrate o dell'avanzo.

A imporre questa triplice rete di protezione ai contratti derivati degli enti locali è la sezione regionale lombarda della Corte dei conti, nella deliberazione 596/2007 che ha messo sotto esame, e censurato, uno swap sottoscritto da un Comune lombardo con la Bnl. Tramite uno swap, a fine gennaio 2007 il Comune aveva scambiato il proprio tasso variabile con un fisso, vantaggioso solo entro uno stretto corridoio: se l'Euribor a sei mesi (il contratto dura fino a fine 2023) fosse uscito dalla forbice 2,6-3%, il Comune avrebbe dovuto pagare uno spread che avrebbe più che cancellato il risparmio rispetto al mutuo precedente (creando un sicuro vantaggio per la banca). Questo "squilibrio dei rischi", diffuso in passato, oggi si incaglia nel monitoraggio del Tesoro che, riscontrando irregolarità nel contratto, ha avviato l'indagine della Corte dei conti, e con essa una duplice conseguenza: l'esortazione al consiglio comunale ad «assumere ogni iniziativa» per riportare il contratto sui binari di regolarità e convenienza, con l'obbligo di segnalare le contro-misure alla stessa Corte entro 60 giorni; e la dettatura di una disciplina destinata a fare giurisprudenza in vista delle molte pronunce probabili sui contratti 2007, essendo questa la prima dettagliata delibera sugli swap alla luce delle nuove regole.

Una disciplina scritta su due registri: la tutela e la responsabilità. E vero infatti che la natura dei contratti non permette una certezza ex ante sulla loro convenienza. Ma, sottolinea la Corte, l'andamento in salita dell'euribor e le sue prospettive nel periodo in cullo swap è stato sottoscritto rendono evidente che il Comune «si è posto in una condizione di rischio», e che i termini del contratto inducono «aforti dubbi sulla convenienza economica dell'operazione». Dubbi che si appuntano anche sull'anticipazione (upfront) riconosciuta dalla banca, che l'ente ha utilizzato per spese correnti. L'upfront, rimarcano i magistrati, configura «una forma atipica di indebitamento», che dunque rientra nelle regole dell'articolo 119 della Costituzione (divieto di usare il debito per spese non di investimento) e de-e per di più essere coperto da un apposito fondo.

E per aumentare le tutele, la Corte invita l'ente a verificare l'efficacia dell'autodichiarazione di «operatore qualificato» resa alla banca dal responsabile dei servizi finanziari. A cui la giurisprudenza più recente (trib. Novara, sentenza 23/2007 e trib. Torino, 11.5928/2007) nega l'automaticità riconosciuta in passato, sottolineando che per essere efficace

la dichiarazione deve essere «corroborata da un concreto riscontro dell'autoproclamata competenza» di chi la rende. Una linea interpretativa che potrebbe essere tradotta in norma dal regolamento dell'Economia per l'attuazione della direttiva europea Mifid previsto dal Dlgs 164/2007.